



COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO PER LA REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI
DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO PER LA REGIONE BASILICATA

(D.P.C.M. 21 gennaio 2011-L. 11 agosto 2014 n. 116 art.10)

DECRETO COMMISSARIALE n. 172 del 20 novembre 2020

OGGETTO: Misure di adattamento agli impatti sui cambiamenti climatici, art. 19 comma 6 del D.lgs. 30/2013. Piccole frane nei comuni montani. Art. 3 comma 4 dell'Accordo Procedimentale di cui alla D.D. prot. 336/CLE del 14 dicembre 2015.

Intervento denominato: "Lavori di consolidamento in località SPINAMARA nel Comune di Avigliano (PZ) Codice 17IR003/G1. CUP: G13B13000050001

PROCEDURA ESPROPRIATIVA. **DETERMINAZIONE INDENNITA'**

IL SOGGETTO ATTUATORE DELEGATO

- VISTO l'articolo 122, quinto comma, della Costituzione;
- VISTA la Legge Statuaria regionale del 17 novembre 2016, n. 1 e s.m.i. recante "Statuto della Regione Basilicata", ed in particolare l'art. 48 dello Statuto che disciplina le attribuzioni del Presidente della Giunta Regionale;
- VISTA Legge Regionale 20 agosto 2018 n. 20 e s.m.i.
- CONSIDERATO che in data 16 aprile 2019 l'Ufficio centrale regionale costituito presso la Corte di Appello di Potenza, ai sensi dell'art. 20, comma 3, lettera a) della L.R. 20 agosto 2018 sopra richiamata, ha proclamato eletto alla carica di Presidente della Giunta Regionale il Dott. Vito Bardi;
- VISTA la nota prot. 2387/c del 18 aprile 2019 con la quale il Dirigente Generale del Consiglio Regionale ha trasmesso il verbale dell'Ufficio centrale regionale costituito presso la Corte di Appello di Potenza, relativo alla elezione del Presidente della Giunta Regionale e del Consiglio Regionale del 24 marzo 2019;
- VISTO il decreto-Legge 24 giugno 2014 n. 91, convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014 n. 116 e s.m.i., recante *"Disposizioni urgenti per il settore agricolo, la tutela ambientale e l'efficientamento energetico dell'edilizia scolastica e universitaria, il rilancio e lo sviluppo delle imprese, il contenimento dei costi gravanti sulle tariffe elettriche, nonché per la definizione immediata di adempimenti derivanti dalla normativa europea"*;
- CONSIDERATO che, l'art. 10 comma 1, del sopra richiamato decreto-legge, dispone: *"... a decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto, i Presidenti delle Regioni subentrano relativamente al territorio di competenza alle funzioni dei Commissari Straordinari Delegati per il sollecito espletamento delle procedure relative alla realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico individuati negli accordi di programma sottoscritti tra il Ministero dell'Ambiente e della tutela del mare e le Regioni ai sensi dell'art. 2 comma 240 della legge 23 dicembre 2009 n. 191 e nella titolarità delle relative contabilità speciali..."*;
- VISTO che all'attuazione degli interventi è delegato il Commissario Straordinario Delegato di cui all'art.17, comma 1 del decreto-legge 23 dicembre 2009, n.195, convertito con modificazioni dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26, il quale attua gli interventi, provvedendo alle opportune azioni di indirizzo e supporto promuovendo le occorrenti intese tra i soggetti pubblici e privati interessati, avvalendosi dei poteri di sostituzione e di deroga di cui all'art. 20, comma 4 del decreto-legge 185 del 2008;
- CONSIDERATO che l'art. 10 del sopracitato Decreto-Legge 24 giugno 2014 n. 91, convertito con legge 11 agosto 2014 n. 116, dispone: *"... il Presidente della Regione può delegare apposito soggetto attuatore il quale opera sulla base di specifiche indicazioni ricevute dal Presidente della regione e senza alcun onere aggiuntivo per la finanza pubblica..."*;



**COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO PER LA REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI
DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO PER LA REGIONE BASILICATA**

(D.P.C.M. 21 gennaio 2011-L. 11 agosto 2014 n. 116 art.10)

- VISTO il Decreto Commissariale n. 13 del 20 maggio 2020 recante: "Incarico di Soggetto Attuatore Delegato" con il quale il Commissario Straordinario Delegato ai sensi dell'art. 10, comma 2-ter del Decreto-Legge n. 91 del 24 giugno 2014, convertito con legge n. 116 dell'11 agosto 2014 ha nominato il Dott. Domenico TRIPALDI – Dirigente Generale del Dipartimento Programmazione e Finanze, quale Soggetto Attuatore Delegato per il sollecito espletamento di tutte le attività tecnico-amministrative connesse alla realizzazione degli interventi;
- VISTO l'Accordo di Programma avente ad oggetto "*Misure di adattamento agli impatti sui cambiamenti climatici - art. 19, comma 6 del D.lgs. 30/2013 - Piccole frane nei comuni montani*", previsto dall'art. 3, comma 4, dell'Accordo Procedimentale di cui al D.D. prot. n. 336/CLE del 14 dicembre 2015, con il quale la Regione Basilicata candidava ed otteneva il finanziamento di n. 2 interventi, tra cui quello in oggetto del presente provvedimento, per un importo di €. 2.131.000,00;
- CONSIDERATO che in data 22 novembre 2016, il Commissario Delegato, con Decreto Commissariale n. 189 ha approvato, con valore di dichiarazione di pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità, il progetto di consolidamento "Lavori di consolidamento in località SPINAMARA nel Comune di Avigliano (PZ) Codice 17IR003/G1
- VISTO il Decreto Commissariale n. 24 del 17 maggio 2018 di approvazione del progetto esecutivo e del nuovo quadro economico, nonché di determina a contrarre per l'affidamento dei lavori in oggetto;
- VISTI i Decreti Commissariali n. 36 del 12 giugno 2018, n. 53 del 28 agosto 2018;
- VISTO il Decreto Commissariale n. 6 del 27 febbraio 2020;
- VISTO il Decreto Commissariale n. 167 del 14 novembre 2020;

TUTTO QUANTO PREMESSO

- CONSIDERATO che in data 22.11.2016, il Commissario Delegato, con Decreto n. 189 ha approvato, con valore di dichiarazione di pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità, il progetto di consolidamento "in località SPINAMARA nel Comune di Avigliano (PZ)";
- CONSIDERATO che a norma dell'art. 7 della L.R. 19/2007, le opere di difesa del suolo, di consolidamento e di sistemazione idrogeologica degli abitati e/o dei siti, realizzate sul territorio regionale, finalizzate alla tutela della pubblica e privata incolumità, ai sensi degli articoli 146 e 147 del D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554, sono dichiarate particolarmente urgenti ed indifferibili e che a tal fine, per tali categorie di opere non si applicano le disposizioni di cui agli articoli 8, 9, 10, 11, 19 del D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327;
- CONSIDERATO che il progetto approvato prevede l'asservimento delle aree interessate dai lavori, previa occupazione temporanea non preordinata all'esproprio delle stesse;
- VISTO il decreto Commissariale n. 24 del 17 maggio 2018 di approvazione del progetto esecutivo e del nuovo quadro economico;
- VISTO il decreto Commissariale n. 21 del 11 marzo 2019 con il quale, l'appaltatore è stato autorizzato ad occupare le aree necessarie alla realizzazione dei lavori;
- VISTI i verbali di consistenza redatti in data 26 marzo 2019 previo invito notificato alle ditte proprietarie;
- CONSIDERATO che ai fini della determinazione delle indennità provvisorie, per le aree espropriande ricadenti in aree aventi natura non edificabile, si applicano i criteri previsti dagli artt. 40 e 44 del D.P.R. n. 327/2001 in base ai valori venale (VV) all'attualità in relazione alla loro possibile utilizzazione così come stabilito dalla Corte Costituzionale con sentenza n. 181



**COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO PER LA REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI
DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO PER LA REGIONE BASILICATA**

(D.P.C.M. 21 gennaio 2011-L. 11 agosto 2014 n. 116 art.10)

del 07.06.2011 che ha dichiarato incostituzionale i commi 2 e 3 dell'art. 40 del citato D.P.R. n. 327/2001;

- RITENUTO che in base alla espropriazione ed asservimento degli immobili di che trattasi ed alla natura delle opere, l'indennità provvisoria di espropriazione può essere determinata in via provvisoria, nella misura indicata nell'elaborato redatto dal professionista incaricato Geom. Vincenzo Onorati allegato al presente decreto per farne parte integrale e sostanziale, acquisito al protocollo commissariale n. 2002 in data 6 novembre 2020;
- RITENUTO che in base alla occupazione temporanea autorizzata con il decreto Commissariale 21/2019, la indennità provvisoria di occupazione può essere rideterminata nella misura indicata nel predetto elaborato redatto dal professionista incaricato;
- VISTI gli artt. 20, 49 e 50 del T.U. sugli espropri (D.P.R. n. 327/2001);
- RITENUTO di dover provvedere in merito;
- ATTESA la propria competenza in merito;
- TUTTO CIÒ PREMESSO E CONSIDERATO

D E C R E T A

1. **Art. 1** - Le indennità da corrispondere, a titolo provvisorio, alle Ditte proprietarie degli immobili siti in agro di Avigliano, da espropriare ed asservire in dipendenza della realizzazione dei lavori in oggetto sono determinate come nell'elenco di seguito allegato;
2. **Art. 2** - I proprietari espropriandi ed asservendi, a norma dell'art. 20 comma 5 del DPR 327/2001, entro il termine perentorio di 30 giorni decorrenti dalla data di notificazione del presente atto, devono comunicare se intendono accettare l'indennità come sopra determinata con l'avvertenza che in caso di silenzio, l'indennità si intende rifiutata.

In tale caso ai sensi del comma 14, dell'art. 20 del D.P.R. 327/2001, l'autorità espropriante dispone il deposito, entro trenta giorni, presso la Cassa DD.PP. delle somme riportate nell'elenco allegato.

Effettuato il deposito, l'autorità espropriante può emettere ed eseguire il decreto di esproprio/servitù permanente.

Per gli effetti dell'art. 20 del DPR 327/2001, le eventuali ditte non concordatarie sulla misura dell'indennità potranno presentare, entro il termine di 30 giorni dalla data di notifica del presente provvedimento, osservazioni scritte e depositare documenti nonché potranno comunicare se intendano avvalersi del procedimento previsto dall'art. 21 comma 3 e ss. del DPR 327/2001 ai fini della determinazione definitiva dell'indennità di esproprio/asservimento loro spettante.

I proprietari interessati all'applicazione della predetta procedura, contestualmente alla comunicazione di cui sopra, dovranno anche designare un tecnico di propria fiducia affinché venga nominato da questa Autorità a far parte della terna dei periti incaricati per la stima del valore venale dei beni espropriandi e/o asservendi.

3. **Art. 3** - Il presente decreto sarà notificato, con le forme di cui all'art. 11 della L.R. 19/2007 ed ai fini di cui all'art. 20 comma 4 del D.P.R. 327/2001, ai proprietari intestati nei registri catastali;
4. **DI DARE ATTO** che il presente provvedimento sarà soggetto agli obblighi di trasparenza di cui all'art. 23 del D.lgs. 33/2013;
5. **DI PROVVEDERE** alla pubblicazione del presente provvedimento nella sezione "Amministrazione trasparente" del sito del Commissario Straordinario Delegato;



**COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO PER LA REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI
DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO PER LA REGIONE BASILICATA**

(D.P.C.M. 21 gennaio 2011-L. 11 agosto 2014 n. 116 art.10)

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al TAR per motivi di legittimità entro sessanta giorni decorrenti dalla notifica, ai sensi del codice del processo amministrativo approvato con D. Lgs. 2 luglio 2010, n. 104.

Trasmette il presente provvedimento al Responsabile Unico del Procedimento ed al dirigente dell'Ufficio Stampa e Comunicazione del Dipartimento della Presidenza della Giunta della Regione Basilicata, per i successivi adempimenti di propria competenza.

Dispone la pubblicazione per estratto del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Basilicata.

Dispone altresì la pubblicazione per estratto del presente provvedimento nella sezione "Albo Pretorio" e delle informazioni previste dall'art.18 della L.134/2012 nella sezione - Amministrazione "aperta" - del sito del Commissario www.commissariostraordinarioischioidrogeologico.basilicata.it

Il presente decreto è immediatamente eseguibile.

Potenza, lì 20 novembre 2020

IL SOGGETTO ATTUATORE DELEGATO

(f.to Dott. Domenico Tripaldi)



(*) Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.lgs. 82/2005 e s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. Tutti gli atti ai quali si fa riferimento nelle premesse e nel dispositivo del presente decreto, sono depositati presso la struttura proponente che ne curerà la conservazione nei termini di legge.